Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 24 novembre 2026
(OR. en)

14948/26
ADD 1

Fascicolo interistituzionale: 2026/0333(NLE)

AELE 95
FL 54
ISL 63
N 95
MI 1067
ENER 698

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

PROGETTO

DECISIONE N. …/… DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione, del 26 novembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine[1].

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine[2].

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2024/264 della Commissione, del 17 gennaio 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine[3].

---

1 GU L 325 del 16.12.2019, pag. 43 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2146/oj.
2 GU L 20 del 31.1.2022, pag. 208 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/132/oj.
3 GU L, 2024/264, 18.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/264/oj.

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio[4].

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

[4] GU L 306 del 22.11.2017, pag. 9 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2169/oj.

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

1. il punto 26a (Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

   i) il punto è rinumerato e diventa il punto 26c;

   ii) il testo dell'adattamento è sostituito da quanto segue:

      "a) il Liechtenstein è esentato dal trasmettere i dati prescritti dal regolamento, ad eccezione dei dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di tutti i prodotti energetici e alla produzione di elettricità per le statistiche annuali dell'energia (allegato B).

      b) L'Islanda è esentata dal trasmettere gli aggregati di cui all'allegato B "Statistiche annuali dell'energia" relativi alla ripartizione dettagliata del consumo energetico per tipo di uso finale (riscaldamento degli ambienti, climatizzazione degli ambienti, riscaldamento dell'acqua, cottura di cibi, apparecchi elettrici e di illuminazione, altri usi finali) del settore residenziale di cui alla sezione 2.3 "Specificazione dell'uso finale dell'energia" dell'allegato A "Chiarimenti terminologici". Tale esenzione è oggetto di riesame da parte del Comitato misto SEE ogniqualvolta i dati forniti dall'Islanda dimostrino che il consumo finale annuo di energia nel settore residenziale è pari o superiore a 25 000 terajoule.

c) L'Islanda è esentata dal trasmettere i dati prescritti alla sezione 2 "Gas naturale" dell'allegato B "Statistiche annuali dell'energia". Tale esenzione è oggetto di riesame da parte del Comitato misto SEE non appena vi siano indicazioni che nel territorio dell'Islanda sono stati realizzati impianti di stoccaggio di gas naturale gassoso o liquefatto o che il consumo annuo di gas naturale è pari o superiore a 2 500 terajoule.

d) L'Islanda e la Norvegia sono esentate dal trasmettere i dati prescritti alla sezione 6 "Statistiche nucleari annuali" dell'allegato B "Statistiche annuali dell'energia", a condizione che non vi siano impianti nucleari o centrali elettriche sul loro territorio.

e) L'Islanda è esentata dal trasmettere i dati prescritti alla sezione 1 "Combustibili solidi" e alla sezione 4 "Gas naturale" dell'allegato C "Statistiche mensili dell'energia". L'esenzione per il gas naturale è oggetto di riesame da parte del Comitato misto SEE non appena vi siano indicazioni che nel territorio dell'Islanda sono stati realizzati impianti di stoccaggio di gas naturale gassoso o liquefatto o che il consumo annuo di gas naturale è pari o superiore a 2 500 terajoule.

f) L'Islanda è esentata dal trasmettere i dati prescritti nell'allegato D "Statistiche mensili a breve termine", a condizione che non vi siano raffinerie di petrolio sul suo territorio.".

2. al punto 26c (Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

"- **32019 R 2146**: Regolamento (UE) 2019/2146 della Commissione del 26 novembre 2019 (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 43),

- **32022 R 0132**: Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione del 28 gennaio 2022 (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 208),

- **32024 R 0264**: Regolamento (UE) 2024/264 della Commissione del 17 gennaio 2024 (GU L, 2024/264, 18.1.2024).".

3. Dopo il punto 26 (Direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

"26a. **32017 R 2169**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169 della Commissione, del 21 novembre 2017, relativo al formato e alle modalità di trasmissione delle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica in attuazione del regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 9).".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2019/2146, (UE) 2022/132 e (UE) 2024/0264 e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2169 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il …, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE[*].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale* dell'Unione *europea*.

Fatto a …, ...

Per il comitato misto SEE
Il presidente

I segretari
del comitato misto SEE

---

[*] (Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.) (È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.)